

REGOLAMENTO (CEE) N. 2681/72 DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 1972

che modifica il regolamento (CEE) n. 2306/70 relativo al finanziamento delle spese d'intervento sul mercato interno nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2306/70 del Consiglio, del 10 novembre 1970, relativo al finanziamento delle spese d'intervento sul mercato interno nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽²⁾, stabilisce che l'importo imputabile delle spese sostenute per gli interventi sul mercato interno dei formaggi da riporto, effettuate in applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 804/68 ⁽³⁾, viene calcolato secondo un metodo adottato in linea di massima contemporaneamente al regolamento relativo a tali misure, adottato in applicazione del paragrafo 2 dello stesso articolo;

considerando che il regolamento (CEE) n. 508/71 del Consiglio, dell'8 marzo 1971, che stabilisce le norme generali per la concessione di aiuti all'ammasso privato di formaggi da riporto ⁽⁴⁾ è stato adottato sulla base dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 804/68 e che esso prevede le condizioni in cui gli aiuti all'ammasso privato possono essere concessi per taluni formaggi da riporto;

considerando che è quindi opportuno fissare il metodo di calcolo dell'importo di questi aiuti e introdurlo nel regolamento (CEE) n. 2306/70,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo unico

Il testo dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2306/70 è sostituito dal testo seguente:

«L'importo imputabile delle spese sostenute per le azioni di cui all'articolo 1, lettera G, e consistenti in aiuti all'ammasso privato, viene calcolato, per ciascuno Stato membro, facendo la somma degli aiuti pagati per dette azioni.»

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 12 dicembre 1972.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. LARDINOIS

⁽¹⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 249 del 17. 11. 1970, pag. 4.

⁽³⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 58 dell'11. 3. 1971, pag. 1.